

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1611 del 24 novembre 2020

Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000. Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) relativa all'anno 2020 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento, la Giunta regionale riconosce le percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate dalle Amministrazioni Comunali nel 2019 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica a partire dal 01.01.2020.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il "*tributo speciale*" per il conferimento di rifiuti solidi in discarica è stato istituito dallo Stato con la legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 (commi dal 24 al 41) ed è destinato a finanziare iniziative in campo ambientale attraverso il versamento dello stesso in un apposito fondo regionale.

L'ammontare del tributo, secondo quanto stabilito dalla norma nazionale, è determinato in funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, nonché, in relazione ad altri aspetti che trovano specifica regolamentazione nella disciplina regionale.

In Regione del Veneto la richiamata legge nazionale trova recepimento nell'art. 39 della legge regionale del 21.01.2000 n. 3 e nei provvedimenti di Giunta regionale ad esso collegati, in particolare, la D.G.R. n. 288 dell'11.03.2014 con cui è stata approvata, tra l'altro, la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata effettuata dai Comuni.

Tutto ciò ricordato, va sottolineato come il comma 5 dell'art. 39 della legge regionale 21.01.2000 n. 3 prevede che le riduzioni del tributo speciale, conseguenti al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni, possano essere riconosciute dalla Giunta regionale solo a seguito di verifiche effettuate dall'ARPAV - Servizio Osservatorio Regionale Rifiuti sulle dichiarazioni presentate dagli Enti interessati.

Nell'ambito dei compiti d'istituto assegnati, l'ARPAV, con nota n. 96520 del 03.11.2020 (prot. reg. n. 466819 del 03.11.2020), ha comunicato la conclusione della procedura di certificazione per i dati relativi all'anno 2019, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 288/2014, così come modificata dalla D.G.R. n. 423/2019.

In particolare, con la succitata nota l'Agenzia ha evidenziato che:

- la certificazione è stata completata per tutti i 563 comuni;
- 13 sono i Comuni che non superano il 50% di raccolta differenziata e pertanto soggetti al pagamento del tributo in misura piena (25,82 €/t);
- 34 Comuni presentano una percentuale di raccolta differenziata compresa tra 50% e 65% e quindi dette Amministrazioni sono soggette al pagamento del tributo nella misura del 65% (16,78 €/t);
- i restanti 516 comuni superano l'obiettivo del 65% e pertanto pagano il tributo in misura minima (7,75 €/t).

Nella medesima nota, l'Agenzia regionale fa presente che:

1. cinque (5) Comuni, (Affi, Calvene, Monticello Conte Otto, Valli del Pasubio e Zanè) non hanno rispettato la scadenza del 28.02.2020 per la trasmissione della documentazione, non osservando così gli obblighi amministrativi stabiliti dalla D.G.R. n. 288/2014;
2. i Comuni di Erbezzo, Ferrara di Montebaldo e Sant'Anna di Alfaedo, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 comma 3 del Piano Regionale dei rifiuti (D.C.R. n. 30/2015), non hanno ancora provveduto a realizzare, almeno, la raccolta differenziata della frazione verde, di quella putrescibile, di carta, metalli, plastica e vetro, contravvenendo a quanto

stabilito dalla normativa regionale (art. 7, comma 3, del D.C.R. n. 30 del 29.04.2015).

Relativamente ai 5 Comuni citati al punto 1, considerato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso durante il 2020 e quanto disposto all'art. 103 e 113 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, in merito alla proroga delle scadenze amministrative e ambientali, si ritiene di non applicare per quest'anno quanto indicato al punto 7 della D.G.R. n. 288 del 11.03.2014, così come modificato dalla D.G.R. n. 423/2019, con cui si stabilisce che la ritardata trasmissione della documentazione per la certificazione della raccolta differenziata entro il 30 aprile comporta il pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica nella misura piena per i rifiuti conferiti nel periodo da 1 gennaio al 30 aprile dell'anno di decorrenza del tributo, mentre la mancata o tardiva trasmissione oltre il 30 aprile impedisce l'accesso ai contributi previsti dall'art. 48, comma 1 della L.R. n. 3/2000 e comporta l'applicazione del tributo per il deposito in discarica nella misura piena per l'intera annualità.

Si evidenzia pertanto che quattro Amministrazioni comunali di quelle individuate al punto 1 (Affi, Calvene, Monticello Conte Otto e Zanè), sono sottoposte al pagamento del tributo in misura ridotta del 30% in quanto risultano aver superato l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata, mentre un Comune (Valli del Pasubio) è sottoposto al pagamento del tributo in misura piena per tutto l'anno, in quanto rientra tra i comuni che non superano il 50% di raccolta differenziata. Si rileva comunque che, nonostante lo stato di emergenza epidemiologica, il ritardo massimo riscontrato è stato di 10 giorni rispetto il termine stabilito al 28.02.2020.

Si ritiene, infine, che alle Amministrazioni comunali di cui al punto 2 debba essere applicato quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2000, ovvero sia l'applicazione del tributo nella misura massima, impedendo altresì l'accesso ai contributi regionali previsti dall'art. 48, comma 1 della medesima Legge Regionale. Si evidenzia che i Comuni di Erbezzo, Ferrara di Montebaldo e Sant'Anna di Alfaedo, sarebbero comunque soggetti al pagamento del tributo intero in quanto hanno una raccolta differenziata inferiore al 50%.

Quanto illustrato è riassunto nell'**Allegato A**, posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 28 dicembre 1995, n. 549;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., e in particolare l'art. 39;

VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 24;

VISTA la D.G.R. del 11.03.2014, n. 288;

VISTA la D.G.R. del 09.04.2019, n. 423;

VISTO il D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in L. n. 27 del 24.04.2020;

VISTO l'art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;

VISTA la nota di ARPAV prot. n. 96520 del 03.11.2020;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare gli elenchi riportati nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che tutte le Amministrazioni comunali del Veneto sono tenute al pagamento del tributo nella misura indicata nell'**Allegato A**;

4. di confermare che il tributo speciale per il deposito in discarica riferito alla certificazione della percentuale di RD (annualità 2019) decorre dal 01 gennaio 2020;
5. di non applicare quanto stabilito al punto 7 della D.G.R. n. 288 del 11.03.2014, così come modificato dalla D.G.R. n. 423/2019, a causa della tardiva trasmissione delle dichiarazioni di veridicità all'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti per l'annualità 2020 (percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate nel 2019);
6. di confermare le modalità e le tempistiche stabilite dalla D.G.R. n. 288 del 11.03.2014 per la trasmissione delle dichiarazioni di veridicità all'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti, relative all'annualità 2021 (percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate nel 2020);
7. di incaricare i Soggetti passivi, titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche, a quantificare per ciascun Comune le eventuali differenze tra tributo versato e dovuto per l'annualità 2019 e di trasmettere gli opportuni conguagli passivi ai medesimi e alla Direzione Ambiente, che in armonia con l'art. 2 della legge di stabilità regionale, L.R. n. 46/2017, è tenuta a disporre con proprio decreto le modalità per il versamento del saldo;
8. di stabilire che i conguagli attivi siano compensati con i conferimenti in discarica successivi alla pubblicazione della presente deliberazione;
9. di incaricare la Direzione Ambiente della trasmissione del presente provvedimento: ai Consigli di Bacino del Veneto, ai Soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani, alla Sezione regionale risorse finanziarie e tributi, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'ARPAV, all'ISPRA, alle Amministrazioni Provinciali del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia;
10. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.